



REGIONE
BASILICATA

Direzione Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione
del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e
comunale di competenza della Regione Basilicata

Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale

Allegato 16

Documentazione relativa alla contrattazione integrativa aziendale

SIMOG gara n. 9416219



ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE

SEZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA

Prot. n. _____

Potenza _____

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3.2.1988 si sono incontrati presso la Sede dell'ANAC regionale per la Basilicata:

- MARZIANO OTTAVIO - CHIELI GIANCARLO - LUMACA ENRICO

..... in rappresentanza dell'ANAC
MOSCA-APPIO-RIZZOV^{NOTE 224}PER CGIL - LEO-DISABATO-MATERDOMINI
SCALA PER CISL - KALATESTA-CAIVANO-CARONE-SANTOPIETRO
PER UIL

..... in rappresentanza delle
Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL

per concordare le modalità concernenti la piattaforma riguardante gli accordi integrativi aziendali.-

Le parti preliminarmente dichiarano che il presente accordo non si esaurisce in un ambito meramente economico, bensì abbraccia in senso globale la tematica dei rapporti tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro, in un'ottica tesa a rendere più proficui tali rapporti.-

In tale contesto, la finalità primaria per la quale l'accordo viene raggiunto è quella di favorire un significativo salto di qualità del sistema dei trasporti pubblici su gomma nell'ambito regionale, sotto il profilo del miglioramento dell'efficienza e della rispondenza dei servizi alla domanda di mobilità in relazione all'evolversi degli equilibri di assetto del territorio nell'interesse della collettività e dei lavoratori.-

In funzione di tale finalità di fondo il presente accordo individua una serie di obiettivi ad essa preordinati che si articolano come segue:

Pagina 1

W. M. L.
Tommy Ridge
- esigenza che le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro -
che pur nella diversità dei ruoli concorrono ciascuno col
proprio apporto al medesimo scopo della produzione del servizio
pubblico, consapevoli dell'importanza sociale del loro
compito, ~~l'Amministrazione Regionale per consentirle di provvedere nel~~
l'Amministrazione Regionale per consentirle di provvedere nel
modo migliore ai suoi compiti istituzionali, in particolare
sotto il profilo della promulgazione di leggi chiare e della
predisposizione degli strumenti necessari per una adeguata e
regolare erogazione dei contributi finanziari destinati al
settore;

W. M. L.
- necessità che il presente accordo porti tranquillità operativa
tale da consentire alle aziende di impostare una programmazione
a medio - lungo termine della loro attività e degli
investimenti;

W. M. L.
riduzione, con l'obiettivo di tendere alla graduale
eliminazione, delle disparità di trattamento economico e
normativo su scala regionale, sia tra lavoratori della stessa
azienda, sia tra lavoratori di aziende diverse nell'ambito
della Regione.- In questo obiettivo l'Anac evidenzia il proprio
impegno a promuovere la costituzione di consorzi tra la aziende
di dimensioni minori in modo da conseguire - oltre agli altri
vantaggi in termini di efficienza ed efficacia - una maggiore
tutela del personale dipendente.

W. M. L.
*2) le O.S.S. si confermano l'obiettivo dell'azienda unita Regionale per la
razionalizzazione, riorganizzazione ed ampliamento del servizio -

- ricerca di maggiore produttività intesa come preciso dovere nei
confronti della collettività, la quale ha il diritto di
ricevere sotto il profilo qualitativo e quantitativo i migliori
servizi erogabili in relazione alle risorse che la collettività
stessa destina al settore.- Pertanto le maggiori spese per
miglioramenti retributivi dovranno trovare compensazione in
termini di adeguati incrementi di produttività ed efficienza;

- ottimizzazione delle risorse mediante mobilità dei lavoratori
nell'ambito delle singole aziende con superamento delle
"barriere" e dei vincoli esistenti, onde realizzare quei
miglioramenti di produttività che sono conseguibili senza
creare aggravii di lavoro, ma appunto grazie ad una più elastica
organizzazione delle risorse, da conseguire con la
~~collaborazione delle~~ O.O.S.S.- *(e collaborare)*

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1) - Indennità di produttività :

Fermo restando il principio già enunciato nella premessa che i miglioramenti retributivi devono trovare compensazione in termini di adeguati incrementi di produttività ed efficienza e che pertanto le parti si impegnano a trovare congiuntamente soluzioni tendenti al conseguimento di concreti recuperi di produttività, a ciascun agente viene riconosciuta una indennità nella seguente misura:

dal 1° 1.1988 al 31.12.1988	£. 60.000
dal 1° 1.1989 al 31.12.1989	+ £. 40.000
dal 1° 1.1990 al 31.12.1990	+ £. 40.000

Tale indennità è da corrispondere per 12 mensilità annue, riferita al conducente di linea e soggetta alla riparametrazione di cui alla scala parametrica del Contratto Nazionale del Lavoro.

Le aziende corrisponderanno inoltre, a titolo di una tantum l'importo di lorde

£. 300.000 per il 1986
£. 300.000 per il 1987
£. 335.000 per il 1988
£. 335.000 per il 1989

DA BROGARÈ SUBITO ha di
VA. IN PENSIONE 1.240.000

2) - Indennità di presenza

A tutto il personale viene corrisposta una indennità giornaliera che assorbe quelle già eventualmente in atto presso le singole aziende e corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza in servizio:

dal 1.1.88	£. 2.500
dal 1.1.89	£. 2.700
dal 1.1.90	£. 3.000

- Indennità supero nastro

Le attuali misure del supero nastro vengono portate a :

dal 1.1.88	£. 1.500	ora
dal 1.1.89	£. 2.000	ora
dal 1.1.90	£. 2.500	ora

- Introduzione dell'agente unico

Le parti ravvisano, nella ristrutturazione dei servizi attraverso l'agente unico, un'area che consente concreti recuperi di produttività. - Premesso che presso alcune aziende è già in atto l'esercizio delle linee ad agente unico, le

INDENNITA' DI MENSA

Si conviene ~~che~~ l'alimento a £ 500 per tutte le aziende dal 1.1.88.

- Pagina -

VESTIARIO

Si riconferma l'intesa già sottoscritta il 10.11.87.

quoduale
parti medesime stabiliscono di procedere ad una progressiva estensione dell'agente unico su tutte le linee urbane ed extraurbane, *prima verifica delle condizioni di esercizio con le OOSS sulla base delle normative vigenti.*

In relazione a tale impegno, si stabiliscono le seguenti pattuizioni:

4.1) Aspetto normativo

4.2) Utilizzo del personale bigliettaio

Le aziende si impegnano a non licenziare il personale che risulterà esuberante con l'adozione dell'agente unico; si stabilisce pertanto che il personale bigliettaio, che ne ha i requisiti, seguirà un corso per il conseguimento della patente di guida D K, a spese delle aziende, per il successivo utilizzo con le mansioni di conducente di linea.-

Il relativo inquadramento nel liv. 7 - conducente di linea- verrà effettuato successivamente al conseguimento della patente di guida predetta.-

Il personale bigliettaio che non ha i requisiti per conseguire la patente DK verrà utilizzato in mansioni produttive per le aziende.* Si stabilisce altresì di favorire incentivazioni per la quiescenza anticipata del personale esuberante di età superiore ai 58 anni e di attuare il blocco del Turn-over sino al riassorbimento del personale in esubero.- *La riconversione e riassorbimento del personale in esubero sarà concordato con le OOSS.*

4.3) Aspetto economico

(urbani ed extraurbani)
I turni di lavoro in linea di massima dovranno essere articolati sulla base di ore 6,30 giornaliere compresi accessori, con possibilità tuttavia per le aziende di superare detti limiti in relazione alle esigenze tecniche dell'esercizio.-

Al personale conducente di linea adibito sul servizio urbano ed extraurbano come agente unico viene concessa, per l'anno 1988, una indennità di £. 6.000 giornaliere per ogni giorno di effettivo servizio, che assorbe quella già eventualmente riconosciuta, anche sotto forma di tempi accessori.- Detta indennità viene elevata per il 1989 a £.6.500 e per il 1990 a £. 7.000.-

5) Indennità personale a terra

Allegato
A tutto il personale a terra viene corrisposta una indennità giornaliera che assorbe quella eventualmente già in atto presso le singole aziende, riferita agli effettivi giorni di presenza di :

Legg
dal 1.1.88 E. 2.500
dal 1.1.89 E. 3.000
dal 1.1.90 E. 3.500

6) Condizioni per l'attuazione dell'accordo

6.1) ~~L'ANAC~~ **ANAC CONFERMA** che il presente accordo ^{verrà applicato dall'azienda} ~~attuazione~~ subordinatamente al suo riconoscimento integrale da parte della Regione Basilicata la quale dovrà assumere, con apposite deliberazioni, l'integrale copertura, alle singole aziende, dell'onere derivante dall'accordo medesimo in aggiunta ai contributi regionali fin qui concessi.-

Legg
6.2) L'ANAC evidenzia altresì la inderogabile necessità che da parte Regione Basilicata si dia corso all'attuazione dagli aumenti tariffari indispensabili per consentire che i ricavi delle aziende raggiungano i livelli annualmente indicati dal Ministero dei Trasporti in relazione agli obiettivi fissati dall'art.6 della Legge 151/81, adeguando gradualmente nel triennio 88-90 le tariffe a quelle Ferroviarie (già in atto nelle regioni limitrofe). - Le O.O.S.S. prendono atto del problema sollevato dall'ANAC e si impegnano a valutare e rappresentare l'esigenza nelle sedi competenti.-

Legg
6.3) L'ANAC si impegna a formulare, entro il prossimo mese di MARZO, un piano Regionale di ristrutturazione, razionalizzazione ed ampliamento dei servizi di trasporto su gomma, in modo da rendere i servizi più adeguati alle esigenze della collettività e per consentire il riassorbimento di eventuali esuberi di personale riveniente dall'attuazione del presente accordo.- La proposta verrà portata a conoscenza delle O.O.S.S. per poi formalmente sottoporla all'approvazione dell'Ente Concedente.- Le O.O.S.S. prendono atto del nuovo e sicuramente positivo orientamento dell'ANAC regionale e concordando in pieno sulla proposta si impegnano con spirito di fattiva collaborazione, dopo una serena valutazione, a sostenerla nelle sedi competenti.-

6.4) Le parti in considerazione che in alcune aziende (es. Sita) il problema dell'adozione dell'agente unico riveste un carattere di estrema urgenza, concordano altresì di dare immediata attuazione all'aspetto operativo del presente

7) PERMESSI SINDACALI

Le parti convengono di attribuire alle O.O.S.S. n° 660 giocate di Permesso sindacale da ripartire tra le aziende concorrenti in base al numero di lavoratori.

Nota a verbale:

Le OOSI sottoscrivono il presente accordo con
le riserve di sentire per l'approvazione i
lavoratori -


Per quanto ottiene la libertà sindacale si
riservano di presentare una richiesta più
detagliata -


IL PRESENTE ACCORDO SUPERA OGNI E QUALUNQUE ALTRA
TRATTATIVA IN CORSO E/O SOSPESA - INERENTI GLI ARGOMENTI E
PROBLEMATICHE TRATTATE -
letto, ~~firmato~~ e sottoscritto -




Leo









F. P. P.



M. B. C.







VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 maggio 1995 presso la Direzione della SITA S.p.A. - Sede regionale di esercizio della Basilicata -, si sono riuniti:

- per la SITA S.p.A. : Ing. Antonio Barbarino,
Rag. Alessandro Lapelosa
- per le R.S.A. dei lavoratori:
 - C.G.I.L. G. Amendolara
 - C.I.S.L. G. Guida, L. Pace, Falcitelli
 - U.I.L. A. Mancuso, A. Di Grazia
 - FAISA CISAL A. Telesca
 - CISNAL G. Bernabei

Scopo dell'incontro è la ridefinizione del trattamento economico del personale viaggiante comandato in servizio fuori della propria residenza aziendale, in conseguenza dell'impegno comune assunto dalle parti, con il verbale in data 28.9.94, di rivedere l'accordo 1.5.87, disdettato dalle R.S.A. con nota 14.9.94.

Le parti, quindi, con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, relativamente al predetto personale viaggiante che organizzativamente dipende dalla Sede di Potenza, hanno raggiunto la presente intesa, che si articola nei seguenti punti:

1) Riservista

Premesso che tutti gli autisti possono essere comandati ad effettuare turni di servizio in residenze aziendali diverse dalla proprie, per ragioni di opportunità organizzativa le parti promuovono la istituzione del "riservista", individuato come l'autista che, laddove può esistere in funzione della forza appartenente ad una determinata residenza aziendale, con il consenso del gruppo di autisti appartenenti alla medesima residenza, avanza esplicita e volontaria richiesta per effettuare, all'occorrenza, turni di servizio fuori dalla propria residenza aziendale. ~~In caso di volontari in numero superiore, rispetto alle necessità organizzative, viene riconosciuta preferenza ai più anziani di servizio nella specifica residenza aziendale.~~

2) Trasferimento giornaliero e
rimborso spese di viaggio

Il personale effettua il trasferimento giornaliero in modo autonomo per il percorso idoneo più breve individuato dall'Azienda. Perciò, gli viene riconosciuto, a titolo risarcitorio, attraverso busta paga, il rimborso spese di viaggio a chilometro così diversificato in termini percentuali del prezzo della benzina a litro:

- a) Per distanze fino a 20 chilometri : 31,58 %
b) Per distanze superiori a 20 chilometri : 26,32 %
fermo restando che i primi 20 Km sono ugualmente retribuiti come in a).

Il prezzo della benzina, da considerare ai fini del suddetto rimborso, sarà rilevato ogni primo giorno del mese alla colonnina dei distributori AGIP.

Tale rimborso spese di viaggio è indipendente dal numero di giornate lavorative.

Se la necessità di sostituzione nella residenza oggetto della trasferta dovesse prolungarsi oltre il primo giorno, il personale comandato in tale residenza, non potrà essere inviato altrove.

3) Tempo di trasferimento

La collocazione temporale del trasferimento giornaliero, dell'andata e del ritorno, non è predefinita dall'Azienda. Non si computa come lavoro effettivo il tempo del trasferimento, per il quale nulla è dovuto.

4) Trasferta

L'indennità trasferta contrattuale viene riconosciuta nella misura di 3/3 per ogni giornata calcolata sempre, teoricamente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

La misura intera di trasferta diminuisce di 1/3, rispettivamente, quando il turno di servizio assegnato consenta la sosta in residenza aziendale superiore a 45 minuti nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.

La quota di indennità di trasferta assorbe l'eventuale relativo concorso pasto previsto dal turno di servizio

assegnato.

5) Omnicomprendività

L'accordo qui sottoscritto dalle parti è da considerarsi un "tutto organico", unico, inscindibile e non frazionabile nella sua attuazione come nella sua valutazione.

Rappresenta, pertanto, il compenso omnicomprensivo delle spettanze economico-retributive dovute in particolare al "riservista" e in generale agli autisti comandati ad effettuare turni di servizio appartenenti a residenze aziendali diverse dalla propria.

6) Decorrenza e durata

Il presente accordo, che abroga e sostituisce il precedente datato 1.05.87, decorre a tutti gli effetti dal 1.04.95. Esso può essere disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la SITA S.p.A.

Per le R.S.A.

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Mr. Ruffato di sezione
e firmare questo accordo
Perché è contro legge
Eugenio Andreis



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 maggio 1995 presso la Direzione della SITA S.p.A. - Sede regionale di esercizio della Basilicata -, si sono riuniti:

- per la SITA S.p.A. : Ing. Antonio Barbarino,
Rag. Alessandro Lapelosa
- per le R.S.A. dei lavoratori:
 - C.G.I.L. G. Amendolara
 - C.I.S.L. G. Guida, L. Pace, Falcitelli
 - U.I.L. A. Mancuso, A. Di Grazia
 - FAISA CISAL A. Telesca
 - CISNAL G. Bernabei

Scopo dell'incontro è la ridefinizione del trattamento economico del personale viaggiante comandato in servizio fuori della propria residenza aziendale, in conseguenza dell'impegno comune assunto dalle parti, con il verbale in data 28.9.94, di rivedere l'accordo 1.5.87, disdetto dalle R.S.A. con nota 14.9.94.

Le parti, quindi, con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, relativamente al predetto personale viaggiante che organizzativamente dipende dalla Sede di Potenza, hanno raggiunto la presente intesa, che si articola nei seguenti punti:

1) Riservista

Premesso che tutti gli autisti possono essere comandati ad effettuare turni di servizio in residenze aziendali diverse dalla proprie, per ragioni di opportunità organizzativa le parti promuovono la istituzione del "riservista", individuato come l'autista che, laddove può esistere in funzione della forza appartenente ad una determinata residenza aziendale, con il consenso del gruppo di autisti appartenenti alla medesima residenza, avanza esplicita e volontaria richiesta per effettuare, all'occorrenza, turni di servizio fuori dalla propria residenza aziendale. ~~In caso di volontari in numero superiore, rispetto alle necessità organizzative, viene riconosciuta preferenza ai più anziani di servizio nella specifica residenza aziendale.~~



- 2 -

2) Trasferimento giornaliero e rimborso spese di viaggio

Il personale effettua il trasferimento giornaliero in modo autonomo per il percorso idoneo più breve individuato dall'Azienda. Perciò, gli viene riconosciuto, a titolo risarcitorio, attraverso busta paga, il rimborso spese di viaggio a chilometro così diversificato in termini percentuali del prezzo della benzina a litro:

- a) Per distanze fino a 20 chilometri : 31,58 %
b) Per distanze superiori a 20 chilometri : 26,32 %
fermo restando che i primi 20 Km sono ugualmente retribuiti come in a).

Il prezzo della benzina, da considerare ai fini del suddetto rimborso, sarà rilevato ogni primo giorno del mese alla colonnina dei distributori AGIP.

Tale rimborso spese di viaggio è indipendente dal numero di giornate lavorative.

Se la necessità di sostituzione nella residenza oggetto della trasferta dovesse prolungarsi oltre il primo giorno, il personale comandato in tale residenza, non potrà essere inviato altrove.

3) Tempo di trasferimento

La collocazione temporale del trasferimento giornaliero, dell'andata e del ritorno, non è predefinita dall'Azienda. Non si computa come lavoro effettivo il tempo del trasferimento, per il quale nulla è dovuto.

4) Trasferta

L'indennità trasferta contrattuale viene riconosciuta nella misura di 3/3 per ogni giornata calcolata sempre, teoricamente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

La misura intera di trasferta diminuisce di 1/3, rispettivamente, quando il turno di servizio assegnato consenta la sosta in residenza aziendale superiore a 45 minuti nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.

La quota di indennità di trasferta assorbe l'eventuale relativo concorso pasto previsto dal turno di servizio



- 3 -

assegnato.

5) Omnicomprendività

L'accordo qui sottoscritto dalle parti è da considerarsi un "tutto organico", unico, inscindibile e non frazionabile nella sua attuazione come nella sua valutazione.

Rappresenta, pertanto, il compenso omnicomprensivo delle spettanze economico-retributive dovute in particolare al "riservista" e in generale agli autisti comandati ad effettuare turni di servizio appartenenti a residenze aziendali diverse dalla propria.

6) Decorrenza e durata

Il presente accordo, che abroga e sostituisce il precedente datato 1.05.87, decorre a tutti gli effetti dal 1.04.95. Esso può essere disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la SITA S.p.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per le R.S.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

*Mi rifiuto di accettare
e firmare questo accordo
Perché è contro legge
Roberto Andreis*

Potenza, 9.2.99

Presso la sede dell'Amministrazione di Potenza si sono incontrate le OOSS FILT-CIL, FIT-CIL, ULTRASPORTI e UGL (nelle persone: Pepi Costa, Lucare, Rutico, Carone, Grippi, De Felice, Di Sebastiano e Bernabè) e la Direzione VTA (Ferraro, Williams, Grippi) per affrontare la questione afferente il debito circa il calcolo del T.F.R.

Le parti convergono sull'opportunità di superare il dissenso attualmente pendente, cercando, da un lato, la stipula di un accordo quadro che funge da criterio di riferimento per le prospettazioni ai singoli lavoratori delle corrispettive conciliazioni individuali; dall'altro per individuare un percorso che individui maggiori certezze e consenso su queste materie anche per il personale in forza.

Le parti si danno atto che detto metodo di confronto sostanzia le comuni volontà di imporre e correggere le relazioni industriali, ricercando soluzioni consensuali e composizione dei conflitti su temi che di interesse collettivo.

Concretamente con ciò le parti si danno atto di impegnarsi ad avviare un confronto, fin dal prossimo mese di marzo, per analizzare in dettaglio i criteri relativi per individuare le voci retributive aventi titolo per essere incluse nell'accantonamento individuale del TFR.

[Signature]
Mancuso

[Signature]
Bernabè

[Signature]
Ferraro

Per quanto invece attiene i lavoratori già esentati dal versamento, vuoi che lavorino presso altre società, vuoi che risultino pensionati o ad altro, una comunque titolarità di fatto del diritto alla rendita di differenza contributiva in ordine al TFR, e quindi il diritto e il titolo non se giuridicamente prescritti per decorso dei termini, si conviene quanto segue:

- nella comune condivisione che criterio distintivo per imputazione delle voci retributive per TFR sia il loro carattere di fissità e continuità, si predetermina - alle stregue delle risultanze delle verifiche effettuate - nella soglia limite del 30% la percentuale di scostamento massimo ammissibile per il perfezionamento delle contestazioni individuali secondo le modalità sottopostate;
- all'interno delle predette categorie, che si ha ragione di ritenere interessi la maggioranza dei lavoratori, si corrisponderà a ciascuno, in via transettiva e successivamente di principio di sorte, l'importo corrispondente a quello originato dall'abbandono del 15% sulla somma ridotta individualmente.

ad ogni lavoratore che abbia notificato, alla

Giulio Villa

Mario Roberto

Bernabè Franco

Giorgio

Luigi

Antonio

Roberto


Antonio


Antonio

date odierna ricorso introduttivo di
rite giudiziarie, sarà altresì corrisposto,
oggetto presentazione di fatture intestate
a STTA SpA, dell'importo forfettario di
£ 250'000# oltre IVA, a titolo di concorso
spese legali;

- ~~per~~ ogni lavoratore che ebbe fatto pervenire
all'Azienda, alle date odierne, il conteggio
del proprio TFR, la STTA corrisponderà
l'importo forfettario di £ 150'000# oltre IVA
(oggetto presentazione di fatture) alla Società
di servizi o allo studio professionale indicato
dal sindacato in ragione dell'assistenza prestata
ai rispettivi iscritti o ai lavoratori che abbiano
dato mandato;


- a fronte della percezione ^{del} ~~del~~ ^{somme di} cui sopra ogni
lavoratore rinuncerà ad ogni domanda, azione
e ulteriore diritto circa la spettanza e titolo
per TFR, dandosi le parti contestualmente

 Antonio Villan

 Antonio Villan

Bruno Fichera
Giorgio

Luigi Torero

 Bruno Fichera

 Bruno Fichera

atto della composizione transattiva delle liti;


- le somme spettanti saranno erogate agli aventi diritto entro 30 gg. di tempo dalla data di stipula, presso le DPLMO, delle relative conciliazioni.

Riserva -

Le OO. SS. sottoscrivono la presente intesa alla assemblea di lavoratori, impegnandosi a riferire l'esito all'Assemblea, per gli adempimenti conseguenti.

L.C.S.

SITA S.p.A


Villa

Filippo Romano


OO. SS.

CGIL

CISL

UIL

UGL


Hanno fatto

VERBALE DI RIUNIONE



In data 27/06/2001, presso la sede regionale della Basilicata di Sita S.p.a., si sono incontrate: la Direzione Aziendale (Ferrara) e le Segreterie Regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FAISA-CISAL (Fundone-Costa-Carone-Telesca G.- Volpe P.- Telesca A.), per definire i negoziati rinviati dal CCNL 27/11/2000 e del punto 3) seconda alinea, dell'accordo preliminare 2 marzo 2000), nonché alla saturazione dell'orario contrattuale con la prestazione effettiva ai sensi dell'articolo 6, lettera c) dello stesso CCNL 27/11/2000.

Al riguardo le Parti, premessa un'approfondita disamina sugli scenari radicalmente innovativi posti al settore del trasporto pubblico locale dalla riforma di cui al D.lgs. 422/97 e dalla conseguente apertura al mercato, da cui promaneranno condizioni di agguerrita concorrenza a livello europeo fra i competitori del settore, ritengono di poter così enunciare l'intesa cui sono pervenute per le finalità di cui all'alinea precedente:

1. per quanto riguarda il salario aziendale, fermo restando il trattamento economico e normativo in capo ai lavoratori beneficiari dello stesso alla data di sottoscrizione del presente accordo, si determina che i neo assunti di ruolo beneficino delle seguenti indennità tassativamente sotto riportate:

- a) indennità di presenza (voce retributiva con codice 196);
- b) indennità di supero nastro (voce retributiva con codice 137);
- c) residuo indennità sost. mensa (voce retributiva con codice 31-39);

le predette indennità saranno erogate, in relazione alle presenze giornaliere, con le stesse condizioni normative ed organizzative con le quali vengono già oggi attribuite al personale di ruolo in forza, al fine di assicurare omogeneità applicativa in ordine alle stesse e ferma restando, naturalmente, l'identità dell'organizzazione del lavoro.

2. le Parti si danno reciprocamente atto di non avere, allo stato, ragioni urgenti per condurre il negoziato di cui all'articolo 6, lettera c) del CCNL. La sottoscrizione della presente intesa definisce pertanto, in via consensuale, la carenza di divergenze tra le Parti al proposito.

Si concorda altresì di convocare la Commissione Tecnica prevista dall'Accordo sul Premio di Risultato sottoscritto in data 4.11.1999 per il prossimo 12 luglio 2001 presso gli Uffici aziendali di Potenza alle ore 10,00.

Potenza, 27.06.2001

L.C.S.

L'Azienda


Le OO.SS.


CSD - INTEGRATIVO REGIONALE


Si definisce che il divatore per
l'ulteriore somma di € 200.000,00


che origina e titolo di pagamento
dell'accordo l.8.2006 viene
costituito in base alla forza
indicata per il TPL extra
in 816 unità -

L'erogazione dell'una tantum
per l'anno 2009 sarà erogata
entro la fine di gennaio 2010.


PS


YF


LH


Carone

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 11 dicembre 2007 - presso Confindustria Basilicata su convocazione dell'Associazione ANAV Sezione Regionale della Basilicata - nel quadro più complessivo dell'accordo del csd. "Integrativo Regionale" sottoscritto il 1° agosto 2006, si è tenuto un incontro che fa seguito a quello tenutosi in data 22 novembre 2007 avente la finalità di attivare la procedura di raffreddamento in fase di 1^ istanza ed a quello del 3 dicembre 2007 tenutosi presso la UtG di Potenza per l'ulteriore esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti della L. 146/90 per come modificata dalla L. 83/2000, al fine di trovare una soluzione al problema della fruibilità dell'una-tantum a valere per l'anno 2007.

A tale incontro partecipano i responsabili degli organismi sindacali datoriali e dei lavoratori nelle persone di:

- ANAV: FERRARA ;
- FILT-CGIL: FUNDONE ;
- FIT-CISL: COSTA ;
- UILT-UIL: CARONE .

Partecipano, altresì, anche le delegazioni formate dai rispettivi rappresentanti degli organismi direttivi datoriali e dei lavoratori:

- ANAV: LISCIO - GRASSANI - MORETTI - IORIO - SMALDONE - SCAZZARIELLO-CHIRUZZI ;
- FILT-CGIL: VOLPE-DE NICOLA-MARTINO-LACERRA-CARLUCCI;
- FIT-CISL: PACE-SOFIA-MELODIA-DELL'OLIO;
- UILT-UIL: RUTILLO-CAMPIGLIA

Le Parti come sopra rappresentate:

visti gli approfondimenti intervenuti negli incontri avvenuti;

concordano di riconoscere, nel quadro delle proposte in discussione, l'erogazione, sotto forma di una-tantum - della quota economica per l'anno 2007 secondo il seguente calendario:

- settore extraurbano personale di movimento : 1^ tranche pari a 520,00 € con la paga di dicembre 2007; 2^ tranche pari a 400,00 € con la paga di gennaio 2008;
- settore extraurbano personale imp. fissi : 1^ tranche pari a 400,00 € con la paga di dicembre 2007; 2^ tranche pari a 265,00 € con la paga di gennaio 2008;
- settore urbano : Perogazione avverrà possibilmente e su decisione autonoma delle imprese interessate avendo contezza che l'associazione perorerà che tale accordo sia valido per l'intero comparto autoferrottranvieri nella stessa misura e con le identiche scadenze, riconfermando, in proposito, quanto già sottoscritto nel verbale del 30.03.2007.

Le Parti, concordano altresì che la quota afferente l'anno 2008 sarà, per il settore extraurbano, mensilizzato in 12 mensilità nella busta paga relativa al corrente mese dell'anno 2008 fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio. Alla firma dei contratti di servizio sarà applicato quanto previsto dal verbale di accordo sottoscritto in data 1° agosto 2006.

L'ANAV valuterà opportunamente la percorribilità anche per il settore urbano della mensilizzazione a valere per l'anno 2008.

A riguardo, nessun obbligo graverà sulle imprese in caso di inadempienza da parte degli Enti in merito alla erogazione delle somme dovute per il settore urbano per il corrente 2007 e per l'anno 2008 né che i dipendenti potranno vantare diritti di sorta, in ordine alla mancata fruizione di tali somme a seguito di accertate inadempienza degli Enti così come sopra indicato.

Le Parti infine convengono di aggiornare l'odierno incontro per la chiusura dell'accordo normativo in parola entro la prossima metà del mese di gennaio 2008.

Le OO.SS. sulla base di quanto sin qui concordato revocano lo sciopero proclamato per il giorno 14 dicembre 2007 ribadendo che al presente verbale seguirà comunicazione ufficiale alla Commissione di Garanzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ANAV

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILT-UIL

Verbale di Accordo

Il giorno 01.08.2006 presso gli uffici del palazzo della giunta della Regione Basilicata su convocazione dell'assessore Infrastrutture e mobilità del medesimo ente si sono incontrati i Sig.:

- Dott. Franco Mollica- Ing. Donato Arcieri per la Regione Basilicata
- Ferrara G.- Grassqni G.- Iorio P.- Matarangolo G. e Scazzariello V. per l'ANAV
- Fundone A.- Costa C.- Carone M. per le OO SS Filt-cgil Fit- cisl Ultrasporti

Per definire le problematiche relative al recepimento dei contenuti economici dell'aumento dei costi di esercizio del settore nei quali sono compresi quelli relativi al rinnovo del CSD "integrativo regionale" firmato nell'anno 1988 per gli addetti autoferrotranviari.

Nel merito, sulla base di quanto convenuto fra le parti sopra richiamate nel precedente incontro del 20 Giugno 2006 scaturito a seguito dell'ipotesi di accordo fra le parti sindacali ed aziendali sottoscritto in data 29 giugno 2006 nonché del verbale di impegno sottoscritto fra la regione e le imprese del 20 maggio 2006, dopo ampia e approfondita discussione si è convenuto quanto segue:

- l'assessore al ramo comunica alle parti sociali convenute la determinazione a cui è pervenuta la Giunta sciogliendo la riserva esposta nell'incontro del 30 giugno u.s. circa le disponibilità finanziarie – all'interno di quanto previsto nel bilancio regionale al capitolo 14003 del medesimo atto - per il soddisfacimento delle richieste delle parti in causa (rinnovo integrativo ed adeguamento contributivo alle imprese) dichiarando che la disponibilità dell'intesa dovrà contenersi entro la spesa complessiva ammontante a 2.800.000,00 € c.a. per l'intero anno 2006;

- le Parti pur condividendo gli sforzi dell'ente nel mettere a disposizione somme aggiuntive rispetto a quanto previsto come spesa corrente, sottolineano l'inadeguatezza delle stesse rispetto alle richieste ammontanti ad euro 4.800.000,00 escluso l'importo riferibile al rinnovo dell'integrativo;

- l'Assessore al ramo specifica che la somma disponibile non è trattabile e quindi invita le parti a trovare un punto di mediazione senza la quale il processo di variazione non troverebbe la condivisione degli organismi regionali preposti.


In tale contesto le Parti sociali nel prendere atto delle condizioni proposte rispetto ai vincoli di bilancio in essere, confermando appieno gli impegni richiamati nei verbali sottoscritti quali l'aggiornamento delle indennità relative alla produttività, presenza, supero nastro ed agente unico e personale di terra nell'importo massimo di €. 900.000,00 convengono – alla luce delle comunicazioni dell'assessore – che a fronte dell'adeguamento contributivo accordato (9,10%), le imprese destinino a scopo di recepimento dell'accordo di II livello csd "integrativo" facendo fruire a tutto il personale in forza alla data odierna, una tantum complessivamente pari ad €. 700.000,00. che verrà erogata al momento in cui le aziende percepiranno l'adeguamento del contributo d'esercizio.

In proposito è necessario specificare che l'attuale formulazione del bilancio regionale prevede la suddivisione dei fondi destinati al TPL in extra urbano ed urbano; che l'odierna riunione ha definito la dotazione finanziaria massima per l'integrativo regionale, nonché quella relativa all'anno 2006, da destinare al solo sistema extra urbano; e che le parti, così come costituite, si impegnano a determinare ogni azione utile al fine di riconoscere ~~le quote~~ le quote economiche relative all'accordo odierno da destinare al personale utilizzato nei sistemi urbani della regione.


Per l'aspetto dei capitoli regolamentari di cui all'ipotesi di accordo del 29 giugno 2006 le Parti decidono di riconvocarsi entro il mese di settembre 2006 per definire la stesura operativa dello stesso.

Letto, firmato e sottoscritto:

Le parti:


Dott. Francesco Mollica

Assessore Infrastrutture e Mobilità


Ferrara G.


Grassani G.

 
Iorio P. - Matarangolo G.


Scazzariello V. - l'ANAV


Furdone A.


Costa C.


Carone M.

OO SS Filt-cgil Fit- cisl Uiltrasporti

VERBALE DI ACCORDO

In data 25.03.2022, presso la sede dell'azienda Sita Sud S.r.l. - Sede Regionale della Basilicata - Via Appia n. 185,

TRA

l'Azienda Sita Sud S.r.l. - Sede Regionale della Basilicata - rappresentata dai Signori Giuseppe Francesco Vinella, Giulio Leonardo Ferrara, Alessandro Vinella e Giuseppe Intini;

E

le OO.SS.LL. Filt-Cgil e Fit-Cisl, rappresentate rispettivamente dalle strutture regionali, territoriali ed aziendali di cui all'allegato elenco presenze che forma parte integrante del presente verbale.

Premesso che

a far data dal mese di ottobre 2019, in coerenza con quanto stabilito dalle rispettive istanze nazionali e in linea con i criteri dettati a livello interconfederale riguardo ai rinnovi della contrattazione di secondo livello, l'Azienda e le OO.SS. hanno avviato un percorso di confronto al fine di addivenire alla realizzazione di un accordo quadro aziendale;

la gestione dell'emergenza sanitaria, originata dalla diffusione del Virus sars-cov-2, venutasi a determinare in una situazione di crisi economica, non ha consentito e ancora non consente di individuare e realizzare - nelle aree strategiche di produttività dell'azienda - i possibili obiettivi sui quali calibrare un accordo di secondo livello;

il confronto odierno ha comunque rappresentato l'occasione: per fare il punto sulle misure legate alla sicurezza degli autisti e dei passeggeri adottate dall'azienda - con apposito Protocollo - per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19; per confrontarsi su ulteriori aspetti relativi all'andamento dell'attività dell'azienda fortemente segnata dal perdurare della pandemia da COVID-19; per misurarsi sul contenzioso in atto e quello che potrebbe manifestarsi di carattere individuale/plurimo riconducibile o meno alla gestione del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, le Parti, nel ribadire la necessità di completare il percorso inerente la realizzazione del suddetto accordo quadro aziendale, convengono sull'esigenza impellente di avviare una nuova fase delle relazioni industriali che sia in grado di individuare un percorso che, da un lato, migliori gli attuali standard di efficienza e competitività aziendali e, dall'altro, chiuda definitivamente una serie di questioni che hanno generato contenziosi tra le parti e che potrebbero generarne in futuro.

Tanto premesso, le Parti, come sopra rappresentate, dopo ampia disamina convengono sul seguente accordo.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21/b del CCNL 23 luglio 1976, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per tutti i lavoratori che rivestono la qualifica di "operatore di esercizio", viene riconosciuto, per ogni giornata di effettiva prestazione, il "Ticket pasto" fissato in €. 4,00 (euro quattro,00) a valere per il corrente anno; a partire dall'anno 2023 l'importo di 4,00 euro sarà incrementato di 1 (uno) euro. Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizi in trasferta il "Ticket pasto" non è dovuto. Sempre a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'indennità giornaliera erogata a fronte dell'espletamento della vendita, verifica e versamento dei titoli di viaggio - c.d. servizio ad agente unico (voce retributiva 145) prevista dall'accordo regionale del 03 febbraio 1988 - e l'indennità di produttività (voce retributiva

Antonio M... *Capa*

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

9) prevista dall'accordo regionale del 03 febbraio 1988, vengono estese a tutti i lavoratori che rivestono la qualifica di "operatore di esercizio" sulla base dei criteri e modalità già previste dal suddetto accordo regionale del 03 febbraio 1988 e delle attività riconducibili all'introduzione, da parte della Regione Basilicata, dell'innovativo sistema di bigliettazione (monitoraggio dei ricavi da traffico e dell'utenza trasportata: DGR n. 1925 del 7 ottobre 2015).

Si conferma che il suddetto "Ticket pasto" avente natura di rimborso spese non costituisce elemento retributivo utile ai fini dell'accantonamento della quota annua del T.F.R., né concorre al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo di legge o di contratto. Dalla data di stipula del presente accordo, le restanti indennità indicate al presente punto 1) non concorrono all'accantonamento della quota annua del T.F.R. restando confermato che le stesse non rientrano nella retribuzione normale, così come definita dal vigente CCNL Autoferrotranvieri, e quindi non concorrono al ricalcolo di qualsivoglia altro istituto retributivo di legge o di contratto.

2. In attesa della ripresa del confronto, si conviene che le vigenti norme regolanti la materia del risarcimento danni in caso di sinistri passivi - verbale del 16/03/1983- si intendono aggiornate, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, dalla seguente norma.

"L'autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili.

Tutti coloro che guidano l'automezzo della impresa e dovessero arrecare danni imputabili, nell'anno solare, alla propria responsabilità quale conducente risponderanno del 5% del costo della riparazione nel caso di primo sinistro, del 20% nel caso di secondo sinistro, del 30% nel caso di terzo sinistro, del 50% nel caso di quarto e successivi sinistri. Il pagamento del danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non superiore al quinto della retribuzione normale.

In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore, le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il predetto limite del quinto della retribuzione normale.

I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni.

Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato.

Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto".

3. Al fine di dirimere le questioni relative all'applicazione dei diversi istituti del trattamento economico spettante ai lavoratori, e in particolare del trattamento dovuto per le ferie, per il lavoro straordinario e notturno, per mancati riposi settimanali, per l'indennità giornaliera di turno erogata a fronte dell'espletamento del servizio ad agente unico (voce retributiva 145), per l'indennità di produttività (voce retributiva 9), in relazione ai periodi di lavoro precedenti la sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di accordi transattivi individuali, l'azienda offre, a tale titolo, la somma complessiva di:

- €. 100,00 (euro cento/00) lordi per ogni anno di servizio ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con una anzianità di servizio presso la società fino a 5 anni;
- €. 700,00 (euro settecento/00) lordi ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con una anzianità di servizio presso la società di oltre cinque anni e fino a 10 anni di servizio;
- €. 900,00 (euro novecento/00) lordi ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con una anzianità di servizio presso la società di oltre 10 anni di servizio.

L'erogazione delle predette somme avverrà all'atto della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di accordi transattivi individuali, da formalizzarsi in sede assistita, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa comunque connessa al rapporto di lavoro e con rinuncia ad ogni qualsiasi azione e/o diritto e/o domanda, dando atto di non avere nulla a pretendere con riguardo al trattamento retributivo (diretto e/o indiretto) ricevuto - a mero titolo esemplificativo: per ferie/retribuzioni/straordinario/lavoro notturno/mancati riposi settimanali / agente unico/Produttività etc. - dall'azienda sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra. La transazione individuale, di cui al presente accordo, non contempla eventuali differenze e rivalutazioni sul calcolo del T.F.R..


Nell'allegato 1), parte integrante del presente accordo, viene riportato il modello con il quale il lavoratore formalizzerà il proprio impegno a sottoscrivere la transazione.

Le parti convengono di subordinare la validità e l'efficacia dei punti nn. 1 e 2 del presente accordo al raggiungimento di un numero di accordi transattivi individuali pari al 90%, della totalità del personale in forza alla data di stipula del presente verbale.


Il raggiungimento di tale percentuale dovrà avvenire con le conciliazioni formalizzate alla data del 30 aprile 2022.

I punti nn. 1 e 2 del presente accordo entrano in vigore, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale verrà realizzato il predetto obiettivo di raggiungimento di un numero di accordi transattivi pari al 90% entro la data del 30 aprile 2022.

Sita Sud S.r.l.



Le OO.SS.



MODELLO DI ADESIONE ALL'ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO

IL

Il Sottoscritto dipendente della Sita
Sud S.r.l. con matricola n. in servizio presso l'impianto di
.....

- viste le previsioni dell'accordo sindacale sottoscritto in data

DICHIARA

Di aderire all'accordo sindacale sottoscritto in data e si impegna a sottoscrivere
la transazione individuale di cui al punto 3 del suddetto accordo, nelle forme di rito di cui all'art.
2113, ultimo comma, cod. civ., e agli artt. 410 e 411 c.p.c..

Luogo, Data

Firma

MODELLO DI ADESIONE ALL'ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO

IL

Luogo, Data

Firma per ricevuta

Il Superiore Gerarchico

BOZZA VERBALE DI CONCILIAZIONE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113, quarto comma,
Cod. Civ. e artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ.

Addì, 2021 ore, presso la sede dell'azienda Sita Sud S.r.l. - Sede regionale della Basilicata - (C.F. 04336340726), sita in Potenza, via Appia n. 185, sono presenti, anche in videoconferenza:

- il Sig. (C.F.), nato a (..) il (qui di seguito denominato anche "il lavoratore"), assistito dal Sig. (anche in videoconferenza), nella sua qualità di Conciliatore designato dall'organizzazione sindacale (C.F.), cui il Sig. ha dato espresso mandato;
- la Sita Sud S.r.l. - sede regionale della Basilicata - (qui di seguito denominata anche "la Società"), in persona del Sig. (C.F.), nato a (..) il all'uopo munito dei poteri delegati;

IL CONCILIATORE

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione sindacale, giusto il combinato disposto della normativa richiamata in epigrafe,

PREMESSO

- a) che il lavoratore presta la propria attività lavorativa in favore Società Sita Sud S.r.l. - sede regionale della Basilicata - a decorrere dal
- b) che sono insorte questioni circa l'applicazione dei diversi istituti del trattamento economico spettante ai lavoratori, e in particolare del trattamento dovuto per le ferie, per il lavoro straordinario e notturno, per mancati riposi settimanali, per l'indennità giornaliera di turno erogata a fronte dell'espletamento del servizio ad agente unico (voce retributiva 145), l'indennità di produttività (voce retributiva 9) dovute in base all'accordo regionale del 03 febbraio 1988 (anche per quanto riguarda gli effetti di tali istituti sulle altre voci retributive indirette);
- c) che, in data 25.03.2022, è stato stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, e Fit-Cisl il "*Verbale di accordo*", con il quale, al punto 3), è stata definita la somma che la Società è disponibile ad offrire ai lavoratori, a titolo transattivo, al fine di dirimere le questioni di cui al punto b), e prevenire ogni possibile contenzioso futuro. La copia dell'accordo viene allegata al presente verbale;
- d) che, il lavoratore, attraverso la sottoscrizione dell'apposito modello allegato al predetto "*Verbale di accordo sindacale*", ha dichiarato di voler aderire a un accordo di transazione individuale nelle forme di rito;
- e) che entrambe le parti, al fine di mantenere una relazione amichevole quale quella fino a oggi esistita, hanno quindi manifestato la reciproca volontà di definire, con il presente atto, qualsivoglia controversia insorta o che possa insorgere con riferimento all'esecuzione del rapporto di lavoro, nell'ambito di un'unica indivisibile transazione generale novativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, dopo ampia discussione, nella quale hanno esaminato ogni aspetto della vicenda ed il lavoratore è stato edotto dal Conciliatore e dai propri rappresentanti sull'oggetto e gli effetti del presente verbale di conciliazione e delle rinunce ivi contenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma Cod. Civ. e artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., hanno raggiunto un accordo alle seguenti,

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

CONDIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. A titolo di transazione generale novativa, la Società offre al lavoratore la somma lorda complessiva di euro che verrà corrisposta a mezzo di n. 2 rate di uguale importo che verranno liquidate a mezzo di altrettanti bonifici bancari alle seguenti coordinate: IBAN, da effettuarsi entro le seguenti scadenze: e
3. Il lavoratore accetta le somme, il titolo e le modalità di pagamento di cui al punto 2) che precede e, con la corresponsione di tali somme, dichiara di rinunciare ad ogni suo diritto e/o pretesa relativi agli istituti di cui alla lett. b) delle premesse, e ad ogni altro diritto e/o pretesa connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso con la Società.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il lavoratore dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa e/o diritto, anche non ancora rivendicati e/o azionati, inerente a: trattamento dovuto per le ferie, orario di lavoro e lavoro straordinario anche notturno, per mancati permessi e riposi settimanali, l'indennità giornaliera di turno erogata a fronte dell'espletamento del servizio ad agente unico (voce retributiva 145), l'indennità di produttività (voce retributiva 9) dovute in base all'accordo regionale del 03 febbraio 1988 (anche per quanto riguarda gli effetti di tali istituti sulle altre voci retributive indirette), differenze retributive dirette e indirette (ciò anche con specifico riferimento a tutti i trattamenti aziendali aggiuntivi o più favorevoli rispetto alla disciplina del CCNL), progressione parametrica ed inquadramento contrattuale, mensilità aggiuntive, festività, risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso quello di cui all'art. 2116, secondo comma, Cod. Civ..
4. Il lavoratore dichiara, pertanto, espressamente di rinunciare agli atti, ai diritti e alle azioni -con compensazione delle spese tra le parti- dei procedimenti giudiziari pendenti, ove esistenti, presso giudici del lavoro, e dichiara, altresì, di ritenersi pienamente soddisfatto di ogni suo diritto e pretesa, anche non ancora rivendicati e/o azionati, derivanti dal rapporto di lavoro intercorso sino alla data odierna.
5. La Società accetta le rinunce formulate dal lavoratore.
6. Le Parti, fermo restando il rispetto delle condizioni che precedono, dichiarano di non aver null'altro rispettivamente a pretendere in dipendenza e per effetto del rapporto di lavoro tra di esse intercorso.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Sita Sud S.r.l. - sede regionale della Basilicata

Il Lavoratore


IL CONCILIATORE

Il sottoscritto Conciliatore, Sig., come sopra designato, dopo aver proceduto alla identificazione delle Parti, anche con l'ausilio dei documenti di riconoscimento,

DICHIARA

Che le sottoscrizioni delle parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente ed in sua presenza.

Sig. (conciliatore)


607






Il presente Verbale di Conciliazione in sede sindacale verrà depositato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza per l'ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Potenza (Sezione Lavoro).

Le Parti hanno ricevuto, ai sensi di legge, l'informativa sull'utilizzazione dei loro dati personali contenuti nel presente atto, che formano oggetto di trattamento da parte della (indicare sigla sindacale di riferimento) nell'ambito delle proprie peculiari finalità statutarie ed istituzionali.

per la Sita Sud S.r.l. – sede regionale della Basilicata

Il Lavoratore

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right is a large, stylized signature. Below it is a checkmark. Further down are two more signatures, one of which appears to be 'C.R.' followed by a flourish. At the bottom are two more signatures, one of which appears to be 'C.R.' followed by a flourish.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	Tempo determinato 1
143	Tempo determinato 2
144	Tempo determinato 3
145	Tempo determinato 4
146	Tempo determinato 5
147	Tempo determinato 6

148	Tempo determinato	7
149	Tempo determinato	8
150	Tempo determinato	9
151	Tempo determinato	10
152	Tempo determinato	11
153	Tempo determinato	12
154	Tempo determinato	13
155	Tempo determinato	14
156	Tempo determinato	15
157	Tempo determinato	16
158	Tempo determinato	17
159	Tempo determinato	18
160	Tempo determinato	19
161	Tempo determinato	20
162	Tempo determinato	21
163	Tempo determinato	22
164	Tempo determinato	23
165	Tempo determinato	24
166	Tempo determinato	25
167	Tempo determinato	26
168	Tempo determinato	27
169	Tempo determinato	28
170	Tempo determinato	29
171	Tempo determinato	30
172	Tempo determinato	31
173	Tempo determinato	32
174	Tempo determinato	33
175	Tempo determinato	34
176	Tempo determinato	35
177	Tempo determinato	36
178	Tempo determinato	37
179	Tempo determinato	38
180	Tempo determinato	39
181	Tempo determinato	40
182	Tempo determinato	41
183	Tempo determinato	42
184	Tempo determinato	43
185	Tempo determinato	44
186	Tempo determinato	45
187	Tempo determinato	46

POSTA CERTIFICATA: LISCIO: adempimenti propedeutici alla re... imap://cotrab%40pec%2Eit@imaps.pec.aruba.it:993/fetch%3...
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: LISCIO: adempimenti propedeutici alla redazione degli atti per l'affidamento - rif. prot.001127 del 19 luglio 2022
Mittente: "Per conto di: lisciospa@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 20/07/2022, 19:45
A: <cotrab@pec.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/07/2022 alle ore 19:45:25 (+0200) il messaggio "LISCIO: adempimenti propedeutici alla redazione degli atti per l'affidamento - rif. prot.001127 del 19 luglio 2022" è stato inviato da "lisciospa@pec.it" indirizzato a:
cotrab@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec298111.20220720194525.278150.710.1.58@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: LISCIO: adempimenti propedeutici alla redazione degli atti per l'affidamento - rif. prot.001127 del 19 luglio 2022
Mittente: <lisciospa@pec.it>
Data: 20/07/2022, 19:44
A: <cotrab@pec.it>

Si invia in allegato quanto in oggetto.
Cordiali saluti
AUTOLINEE LISCIO SPA

— Allegati: —

dati-cert.xml	858 bytes
postacert.eml	22,7 MB
LISCIO Accordo aziendale 24-07-2003.pdf	16,4 MB
Lettera Cotrab_rif nota regione 100141 18072022.pdf	122 kB

Potenza 20 07 2022

Spett.

Co.Tr.A.B.
cotrab@pec.it


OGGETTO: rif nota Regione Basilicata n.100141 del 18 luglio 2022 e nota Cotrab n.001127 del 19 luglio 2022 – adempimenti propedeutici alla redazione degli atti per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano nel bacino della Regione Basilicata.

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto si informa che il numero degli addetti alla data del 30 giugno 2022 è pari a 151 di cui 19 con contratto a tempo determinato (Amministrativi 12, personale di terra 16 e personale viaggiante 123).

Si informa, altresì, che l'azienda ha in essere un contratto di secondo livello che si allega alla presente (Accordo aziendale del 24 luglio 2003). Si evidenzia che è in corso una trattativa con le OO.SS. per l'aggiornamento dell'accordo di secondo livello.

Cordiali saluti.

AUTOLINEE LISCIO SPA
Il Legale Rappresentante





**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**
**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA
DEI LAVORATORI**
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
U.O. Relazioni Sindacali e Conflitti Lavoro
POTENZA

Potenza, li _____

18 AGO. 2003

AUTOLINEE LISCIO SNC
VIA DELLA TECNIOCA, 7
POTENZA

Prot. n° 1159
Allegati n° 1
Risp. Al fgl. n. _____
Del _____

OGGETTO: Deposito dei contratti collettivi di lavoro previsto dalla vigente normativa: art. 3 D.L. 318, convertito nella legge n° 402 del 29 luglio 1996 e art. 2, comma 6, del D.L. 25 marzo, n° 67, convertito nella legge del 23 maggio 1997, n° 135. **AZIENDA: AUTOLINEE LISCIO SNC**

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, in allegato, copia dell'accordo depositato in data 08/08/03 e convalidato da questo Ufficio.

IL REGGENTE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
(Dott.ssa Antonietta MONTANARELLA)



Dott. Rosa Doff

CLR/sg



In data 24 luglio 2003, presso l'Associazione Industriali di Potenza si sono incontrati per l'azienda Liscio autolinee il Cav. Giuseppe Liscio, il Sig. Mario Liscio assistita dall'Anav regionale rappresentata dal Sig. Giulio Ferrara, dal Sig. Giovanni Imbrogno, le Organizzazioni Sindacali Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI rispettivamente rappresentate dai Sigg.ri Alessandro Fundone, Carlo Costa e Donato Laurino e le R.S.A. aziendali rappresentate dai Sigg. Franco Iula, Sofia Vito e Campiglia Vincenzo allo scopo di pervenire ad un accordo aziendale in stretta coerenza con le previsioni dell'Accordo nazionale 27.11.2000.

premesso

che il rinnovo del c.c.n.l., avvenuto con Accordo nazionale 27.11.2000 ha introdotto un complesso di norme finalizzate ad accompagnare le imprese nel passaggio dal regime di monopolio a quello concorrenziale;

che tale passaggio necessita di conseguire la massima efficienza e competitività aziendale che consenta all'azienda un approccio concorrenziale nella produzione dei servizi di trasporto, assicurando la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale;

considerati

i contenuti dei verbali degli incontri tenutesi presso la Prefettura di Potenza in data 19 novembre e 17 dicembre 2002 e quelli del 14 gennaio e 31 marzo 2003, presso l'azienda Liscio;

Le parti come sopra rappresentate, dopo ampia disamina delle materie di cui sopra, verificato che non esistono pregiudiziali di principio convengono sul seguente accordo quadro aziendale

ARTICOLO 1 - NORMATIVA APPLICABILE

Al personale dipendente dalla Liscio autolinee trova applicazione il trattamento economico e normativo di cui alle norme per le aziende associate all'Anav contenute nel CCNL autoferrotranvieri 23.7.76 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, dal Regio decreto legge 8 gennaio 1931, n. 148 (per il solo personale di ruolo), dalle altre leggi speciali di settore, dal presente accordo e dalle norme di secondo livello di cui agli accordi regionali e/o aziendali per le parti non modificate dal presente accordo e la legge n. 300/70 per la parte applicabile.

ARTICOLO 2 - EMISSIONE DEGLI ABBONAMENTI

L'azienda si adopererà affinché la procedura dell'emissione degli abbonamenti venga in parte e/o definitivamente effettuata presso apposite rivendite.



Fino all'introduzione delle suddette rivendite ovvero per eventuali esigenze organizzative, al personale impegnato come operatore d'esercizio, a cui fosse richiesta l'emissione degli abbonamenti, verrà corrisposta per ogni settimana per cui è richiesta tale prestazione, una indennità omnicomprensiva di tutti gli istituti di legge e di contratto pari a € 12,00 settimanali. L'indennità non è dovuta qualora per lo svolgimento dei servizi vengono comandati due agenti.

La Direzione dovrà garantire, ove possibile, che tale prestazione sia assegnata ai lavoratori in maniera da evitare differenze retributive.

Ai lavoratori di ruolo in servizio alla data del 1° luglio 2002 e tuttora in forza, è corrisposto, con il sistema del pro-rata, un importo forfetario pari ad € 600,00 in relazione alle prestazioni fornite per l'emissione degli abbonamenti nel periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003. Tale importo è omnicomprensivo di tutti gli istituti di legge e di contratto e sarà erogato in due tranches di pari importo (Euro 300 con le retribuzioni del mese di agosto 2003 e dicembre 2003).

Resta inteso che l'indennità di cui sopra entrerà in vigore dal 1° luglio 2003.

ARTICOLO 3 - ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario di lavoro si realizza come media nell'arco di un periodo di 17 settimane con decorrenza dal mese di dicembre 2003.

L'eventuale eccedenza dell'orario di lavoro giornaliero (6 ore e 30 minuti), nei soli servizi turistici, non concorre alla media delle 17 settimane e pertanto verrà liquidata mensilmente in quanto non congruabile.

Nell'ambito dell'impegno lavorativo giornaliero del personale viaggiante, richiesto per l'effettuazione del servizio di linea affidato:

- a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida e le soste di durata non superiore a 30 minuti nei soli servizi extraurbani;
- b) non si considerano come orario di lavoro effettivo i periodi di riposo previsti dal regolamento CEE n. 3820/85, dalla legge n. 2328/1923 e dalla legge n. 138/1958;
- c) si computano come periodi di lavoro effettivo nella misura del 12% i periodi di tempo che il personale viaggiante trascorre inoperoso in sosta fuori residenza e senz'altro obbligo per esso della reperibilità;

Al fine di garantire la partecipazione delle r.s.a. in materia degli orari di lavoro (invernali ed estivi), si conviene che gli stessi saranno oggetto di preventivo e periodico esame da parte delle r.s.a., convocate congiuntamente, e della direzione aziendale. Gli orari invernali saranno consegnati alle r.s.a. con 60 giorni di anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quelli estivi con 30 giorni.

La turnazione di lavoro avverrà con cadenza settimanale e la relativa programmazione avverrà per gruppi omogenei di residenze di lavoro.



Le eventuali modificazioni di lavoro, determinate da comprovate esigenze organizzative, avverranno con cadenza giornaliera, ferma restando la programmazione settimanale.

Allo scopo di garantire parità di condizioni tra i lavoratori, verrà assicurata la un'equa distribuzione dei carichi di lavoro su ogni singolo capolinea.

ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI ACCESSORIE E COMPLEMENTARI

La figura professionale di Operatore di esercizio espletterà, nei i servizi di linea e di noleggio, le mansioni previste nel relativo profilo dalla "nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità" di cui all'Accordo nazionale 27.11.2000, nonché le seguenti attività accessorie e complementari.

Pertanto l'agente impegnato alla guida potrà svolgere all'occorrenza per ogni turno di servizio anche le seguenti attività:

- a) - approntamento dell'autoveicolo preso in consegna (accensione motore, verifica strumenti di bordo);
- b) - rimessaggio dell'autoveicolo (parcheggio, verifica della chiusura dei finestrini e spegnimento delle funzioni di bordo);
- c) - compilazione dei fogli di servizio;
- d) - versamento dell'incasso;
- e) - segnalazione di eventuali danni e/o anomalie, utilizzando gli appositi moduli;
- f) - piccola pulizia dei veicoli intesa a conservare le macchine in buono stato di funzionamento e di decoro;
- g) - operazioni di rifornimento dei mezzi e compilazione dei previsti rapportini di servizio;
- h) - trasporto pacchi accompagnati (secondo la normativa regionale vigente).

Per il trasporto pacchi non accompagnati e per le operazioni di carico e scarico dei bagagli effettuati sui servizi di t.p.l., le parti si incontreranno a livello aziendale per definire le relative modalità entro il 15 ottobre 2003.

Nota a verbale

Le parti, qualora i turni di lavoro siano soggetti a modifiche a seguito dei nuovi assetti che si potranno realizzare in conseguenza alla stipula dei contratti di servizio, si impegnano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, punto 2 e 3 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, a verificare, se necessario, i tempi attualmente riconosciuti per le prestazioni accessorie e complementari.

ARTICOLO 5 - CAMBI TURNI O CORSE



I cambi turni o corse sono consentiti a condizione che siano compatibili con il normale esercizio aziendale e che non comportino oneri aggiuntivi.

Detti cambi saranno effettuati previa richiesta verbale da parte degli interessati, seguita da compilazione di apposito modello.

ARTICOLO 6 - EROGAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

L'erogazione delle retribuzioni avverrà entro il giorno 10 del mese successivo a quello di maturazione delle competenze, anticipato al venerdì nel caso di coincidenza con il sabato o la domenica.

Per ragioni di sicurezza il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a tutto il personale mediante accredito bancario sul conto corrente che il personale comunicherà all'azienda. A tal fine, per evitare oneri aggiuntivi e/o eventuali disservizi, la procedura può essere circoscritta ai soli istituti di seguito tassativamente indicati: la Carime, Unicredit, Banco di Napoli, Meridiana, B.N.L., M.P.S. *Poste*

Sarà presa in considerazione, previo esame con le r.s.a., la possibilità di accentrare l'accredito delle retribuzioni presso una sola banca in presenza di apposita convenzione stipulata tra l'azienda e la banca prescelta allo scopo di fornire migliori condizioni ai lavoratori.

ARTICOLO 7 - VESTIARIO UNIFORME

Il personale viaggiante deve obbligatoriamente indossare la divisa. Sono adottate la divisa invernale e la divisa estiva. Esse sono composte dai seguenti capi la cui durata, riferita a ciascun capo, è così fissata:

- camicia (1 anno)
- cravatta (2 anni)
- giacca (2 anni)
- pantalone (1 anno)
- giacca a vento (4 anni)

All'agente, nello spazio di 2 anni, verranno forniti gratuitamente i seguenti capi di vestiario:

a) divisa invernale

- 3 camicie
- 1 cravatta
- 1 giacca
- 2 pantaloni

b) divisa estiva

- 3 camicie
- 2 pantaloni



All'agente, ogni 4 anni verrà fornita gratuitamente una (1) giacca a vento.

La durata dei capi ivi indicata verrà debitamente riproporzionata nei casi di lavoratori di ruolo con contratto di lavoro part-time.

Al personale di officina verranno fornite gratuitamente due tute l'anno. Agli autisti verrà fornita pure gratuitamente una tuta ogni due anni.

Al personale viaggiante non di ruolo verrà fornita la sola camicia.

La scelta delle stoffe e degli indumenti sopra elencati, saranno disposti dalla Direzione aziendale, previo esame con le r.s.a.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTI

Gli agenti sono obbligati a tenere o a trasferire la propria residenza di lavoro limitatamente alle località ove hanno sede depositi, uffici, capolinea ecc. dell'azienda.

Per gli eventuali trasferimenti delle residenze geografiche di lavoro (all.n.1), comprovate da effettive esigenze di servizio, l'azienda provvederà a darne comunicazione al personale, mediante affissione in bacheca e contestuale trasmissione alle r.s.a., indicando il titolo professionale richiesto e il termine utile per la presentazione delle domande per le quali viene rilasciata apposita ricevuta se consegnata a mano.

Qualora vi fossero più domande, la priorità verrà assegnata all'agente con maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio si terrà conto dei maggiori carichi di famiglia, a parità di carichi di famiglia della maggiore età. In assenza di domande l'azienda provvederà d'ufficio.

I trasferimenti, su richiesta degli interessati, possono effettuarsi solo previo consenso della Direzione.

ARTICOLO 9 - VERSAMENTO INCASSI

Il versamento dell'incasso dei titoli di viaggio avverrà presso i luoghi indicati dall'azienda entro e non oltre il giorno dalla data di vendita dei titoli di viaggio ovvero entro il giorno successivo dal rientro.

Art. 10 - CONCESSIONI DI VIAGGIO

Al personale con almeno un anno di servizio effettivo verranno rilasciati annualmente, per se e familiari (moglie, figli e/o genitori a carico) quantitativi di titoli di viaggio nei limiti dell'esenzione prevista dal d.lgs. n. 314/97. L'azienda esaminerà di volta in volta particolari richieste, motivate da gravi ed effettive situazioni di necessità, dei dipendenti ed intese ad ottenere il rilascio di un numero maggiore di titoli di viaggio.



La concessione dei citati titoli di viaggio riguarda esclusivamente i servizi regolati da concessione regionale e provinciale con eccezione dei servizi balneari e ministeriali

ARTICOLO 11 - INDENNITA' INDIVIDUALE "E.R.I."

Per il personale di ruolo già in servizio alla data di stipula del presente accordo continueranno a trovare applicazione i previgenti accordi di secondo livello in materia.

Per il personale di ruolo assunto e/o divenuto di ruolo successivamente alla data di stipula del presente accordo, esclusa l'applicabilità degli accordi di secondo livello di cui sopra, sarà erogata la sola indennità denominata E.R.I. (elemento retributivo individuale), per ogni giornata di effettiva prestazione, nei limiti degli importi indicati nella tabella n. 2 al presente accordo e specificati per ogni singola figura professionale di riferimento.

L'indennità denominata E.R.I. (elemento retributivo individuale) non rientra nella retribuzione normale ed è utile ai fini del t.f.r.

ARTICOLO 12 - VERIFICA DELLE PERCORRENZE

Viene istituita una apposita commissione paritetica con il compito di verificare i tempi relativi alle percorrenze.

I tempi di lavoro rilevati dalla commissione, nonché i tempi forfettariamente previsti anche dall'accordo aziendale del 19 aprile 1988, saranno computati e considerati come orario normale di lavoro (39 ore) realizzato come media nell'arco delle 17 settimane.

Nelle more di dette verifiche continueranno a trovare applicazione gli accordi vigenti in materia.

In via sperimentale e previo esame congiunto con le r.s.a. sulle relative modalità di effettuazione, in stretta coerenza con quanto precisato in premessa, le corse Potenza - Napoli delle ore 05,50 e delle ore 08,00, verranno svolte con un solo agente. Le parti s'impegnano ad effettuare la prima riunione entro il 30 ottobre 2003.

ARTICOLO 13 - PREMIO DI RISULTATO

La contrattazione di secondo livello a contenuto economico ed il conseguente Premio di risultato hanno come scopo preliminare il miglioramento del risultato aziendale in un quadro di relazioni industriali improntate alla introduzione di modelli organizzativi finalizzati alla necessità di incrementare il rapporto ricavi/costi attraverso l'apporto diretto del fattore lavoro con esplicito riferimento al miglioramento della produttività, della qualità reale del servizio e della competitività aziendale, in coerenza con l'esigenza di conferire all'azienda la



capacità di affrontare con efficacia l'affidamento dei servizi attraverso procedure di gara previste dal D.Lgs 422/97.

Il premio di risultato è per sua natura incerto e variabile, in funzione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi concordati, come previsto dall'articolo 6 dell'Accordo nazionale 25 luglio 1997, che si ritiene integralmente richiamato.

Le somme corrisposte a tale titolo beneficiano del regime contributivo di cui alla legge 135/1997 e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell'accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo di legge o di contratto ai sensi e alle finalità di cui alla legge 402/96.

Pertanto, nella scelta degli elementi utili alla determinazione degli obiettivi per la composizione del Premio di Risultato (di seguito P. di R.), ci si è ispirati a principi basati sull'individuazione di fattori chiari e definiti, sulla definizione del tempo di rilevazione dei risultati, sulla determinazione di obiettivi raggiungibili, sulla semplicità nel controllo dell'andamento dei risultati, sulla chiara individualità dei valori minimo e massimo e della relativa scala intermedia del premio conseguibile, sulla indeterminabilità a priori dell'andamento del P. di R.

L'azienda procederà ad attuare tutti gli interventi riorganizzativi necessari (amministrativi e tecnici), al fine di conseguire una riduzione dei costi e aumenti della produttività nelle seguenti Aree.

Disposizioni generali

1. E' istituito per gli operai e impiegati il premio di risultato secondo le previsioni dell'art. 6 del c.c.n.l. 25.7.1997, riferito ai livelli di produttività registrati negli anni di validità del presente accordo.
2. Il premio di risultato è erogato di norma a consuntivo e verrà pagato con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento procedendo all'eventuale conguaglio sulla base dei risultati conseguiti.
3. Con riferimento al CCNL, gli aventi diritto al P. di R. sono i dipendenti in forza alla data di corresponsione che nell'anno di maturazione abbiano prestato servizio; in caso di assunzione o di aspettativa o di astensione facoltativa per maternità avvenute nel corso dell'anno di maturazione, il P. di R. verrà pagato in dodicesimi in relazione ad ogni mese intero di servizio, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai lavoratori che forniscano una prestazione ridotta (part-time), il P. di R. troverà applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate, mentre non verrà riconosciuto per il periodo di preavviso retribuito e non prestato. Ai fini del computo dell'obiettivo presenza, non saranno decurtate le sole giornate di: riposo settimanale aggiuntivo; assenze retribuite; permesso straordinario retribuito, compreso quello di cui alla legge n. 104/92; permesso sindacale retribuito; periodo di astensione obbligatoria per maternità; infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL. L'obiettivo presenza di seguito indicato nella misura di 273 giornate annue di prestazione effettiva è stato ricavato sottraendo dalle giornate anno di calendario (365) i riposi settimanali (52 giornate in ragione d'anno), le ferie (convenzionalmente stabilite in 26



giorni in ragione d'anno), le ex festività soppresse (convenzionalmente stabilite in 4 giorni in ragione d'anno), la malattia documentata nella misura complessiva di 10 giornate annue.

4. Il P. di R. è correlato al raggiungimento degli obiettivi indicati nei successivi settori.
5. Ad ognuno degli obiettivi è collegata una parte dell'importo del P. di R. il cui raggiungimento o meno determinerà l'erogazione di una quota di premio nelle entità indicate nelle specifiche tabelle.
6. Qualora particolari situazioni economiche, di struttura aziendale, di mercato, di investimenti, di organizzazione aziendale, di acquisizioni e fusioni fossero tali da rendere gli obiettivi definiti dal presente Accordo non più utili per l'azienda, le Parti si incontreranno per definire l'adeguamento degli stessi ai mutati valori di riferimento dei parametri usati.

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Ai soli fini dell'assegnazione degli obiettivi di settore il personale è suddiviso nei seguenti modi.

- Settore esercizio
- Settore amministrazione e servizi
- Settore officina
- Settore manutenzione/impianti

La mansione di riferimento è quella assegnata nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono i risultati.

I progetti riorganizzativi riguarderanno le seguenti aree di intervento: AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI; AREA OPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTI ED OFFICINE; AREA OPERATIVA PERSONALE VIAGGIANTE.

AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

- estensione e potenziamento delle procedure informatizzate;
- ottimizzazione delle funzioni ed attività nell'ambito delle strutture organizzative legate alla produzione dei servizi;
- riallocazione di funzioni ed attività nell'ambito delle strutture organizzative;
- semplificazione dei flussi operativi e delle procedure;
- adeguamento dei turni orario di servizio del personale degli uffici aventi rapporto diretto col pubblico alle esigenze della clientela e del miglioramento della funzionalità dell'organizzazione interna aziendale.

AREA OPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTI ED OFFICINE

- ottimizzazione dell'intero processo manutentivo al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'intero ciclo produttivo delle officine rispetto alle esigenze di servizio;
- incremento della quantità degli interventi di manutenzione periodica;



- gestione industriale delle manutenzioni periodiche e giornaliera mediante l'istituzione dei registri di scadenza degli interventi;
- azioni tese alla diminuzione del costo dei materiali e dei ricambi utilizzati per le riparazioni interne rispetto al valore preventivato a budget, diminuzione del costo degli interventi esterni di manutenzione, rispetto al valore preventivato a budget, aumento degli autobus a disposizione per il servizio e conseguente diminuzione del costo "fermo tecnico" di un autobus.

AREA OPERATIVA PERSONALE VIAGGIANTE

I recuperi di produttività aziendale per tale area derivano dall'applicazione dei contenuti del presente accordo.

SETTORE ESERCIZIO

- Parametro presenza

La carta dei servizi prevede il monitoraggio annuale delle presenze effettive.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Dato di riferimento: 273 giornate annue di effettiva prestazione per dipendente.

Numero annuo di giornate di presenza effettiva per dipendente	Premio collegato all'obiettivo espresso in euro
Da 273 a 269	250,00
Da 268 a 264	220,00
Da 263 a 260	190,00
Da 259 a 256	160,00
Inferiore a 256	80,00

- Parametro regolarità del servizio e puntualità dei mezzi

La carta dei servizi prevede il monitoraggio della regolarità del servizio.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Parametro della regolarità e puntualità espresso in unità intere %	Premio collegato all'obiettivo espresso in euro
100	150,00
95	135,00
90	120,00
85	105,00
80	90,00
75	75,00



Parametro pulizia e condizioni igieniche dei mezzi

La carta dei servizi prevede il monitoraggio annuale dell'utenza e rileva la percentuale di utenti soddisfatti della pulizia e delle condizioni igieniche dei mezzi.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Parametro della pulizia e delle igienicità dei mezzi - espresso in unità intere %	Premio collegato all'obiettivo espresso in euro
100	150,00
95	120,00
90	90,00
85	60,00
80	30,00
0 - 79	0

SETTORE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

Parametro presenza

La carta dei servizi prevede il monitoraggio annuale delle presenze effettive.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Dato di riferimento: 273 giornate annue di effettiva prestazione per dipendente.

Numero annuo di giornate di presenza effettiva per dipendente	Premio collegato all'obiettivo espresso in euro
Da 273 a 269	180,00
Da 268 a 264	150,00
Da 263 a 260	120,00
Da 259 a 256	90,00
Inferiore a 256	50,00

Parametro informazioni alla clientela

La carta dei servizi prevede il monitoraggio annuale dell'utenza e rileva la percentuale di clienti soddisfatti delle informazioni ricevute.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Parametro informazioni alla clientela espresso in unità intere %	Premio collegato all'obiettivo espresso in euro
100	130,00
95	110,00
90	80,00
85	50,00
80	30,00
0 - 79	0



SETTORE OFFICINA

- Parametro presenza

La carta dei servizi prevede il monitoraggio annuale delle presenze effettive.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Dato di riferimento: 273 giornate annue di effettiva prestazione per dipendente.

Numero annuo di giornate di presenza effettiva per dipendente	Premio collegato all'obiettivo espresso in euro
Da 273 a 269	180,00
Da 268 a 264	150,00
Da 263 a 260	120,00
Da 259 a 256	90,00
Inferiore a 256	40,00

- Parametro riduzione dei fermi macchina

Settimanalmente vengono rilevati i dati degli autobus non disponibili per il servizio. Al contenimento della media annua della percentuale di autobus fuori servizio è collegato il riconoscimento dell'importo, nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Parametro media annua dei fermi macchina espresso in unità %	Premio collegato all'obiettivo espresso in euro
Fino all'4%	130,00
Compresa tra il 4,1% ed il 5%	110,00
Compresa tra il 5,1% ed il 6%	80,00
Compresa tra il 6,1% ed il 7%	50,00
Compresa tra il 7,1% ed il 8%	30,00
Superiore all'8%	0

I dati saranno definiti escludendo dal computo i mezzi la cui manutenzione è effettuata all'esterno.

SETTORE MANUTENZIONE/IMPIANTI



- Parametro presenza

La carta dei servizi prevede il monitoraggio annuale delle presenze effettive.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Dato di riferimento: 273 giornate annue di effettiva prestazione per dipendente.

Numero annuo di giornate di presenza effettiva per dipendente	Premio collegato all'obiettivo
Da 273 a 269	160,00
Da 268 a 264	130,00
Da 263 a 260	110,00
Da 259 a 256	80,00
Inferiore a 256	40,00

- Parametro pulizia e condizioni igieniche dei mezzi

La carta dei servizi prevede il monitoraggio annuale dell'utenza e rileva la percentuale di utenti soddisfatti della pulizia e delle condizioni igieniche dei mezzi.

Il premio collegato a detto obiettivo sarà riconosciuto nelle entità derivanti dalla sotto riportata tabella.

Parametro pulizia e condizioni igieniche dei mezzi - espresso in unità intere %	Premio collegato all'obiettivo
100	130,00
95	110,00
90	80,00
85	50,00
80	30,00
0 - 79	0

Le Parti convengono di incontrarsi nel mese di febbraio 2004 per la verifica dei risultati inerenti il premio di risultato relativo all'anno 2003, effettuata sulla base dei parametri individuati nel presente articolo. Con la retribuzione del mese di novembre 2003 verrà erogato un acconto in misura pari ad euro 200,00.

Per gli eventuali fuoriusciti nel periodo il premio erogato sarà recuperato pro quota nel TFR.



Presupposto di conformità.

Le Parti si danno reciprocamente atto della conformità del P. di R. regolato nel presente accordo alla fattispecie prevista dall'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135 e, dunque, della assoggettabilità delle somme erogate al particolare regime previdenziale previsto dalla predetta norma.

ARTICOLO 14 - NORME TRANSITORIE - NORME FINALI

Il presente accordo decorre dalla data di stipula dello stesso ed ha valenza per quattro anni, fatto salvo quanto previsto nella nota a verbale del precedente articolo 4.

Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che il presente accordo costituisce fonte di secondo livello che regola il trattamento economico e che lo stesso, per la parte normativa di secondo livello, abroga e sostituisce, per le materie trattate, ogni precedente normativa del livello di riferimento.

Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto ripristino della correttezza delle relazioni industriali, anche grazie all'intervento dell'Assessorato ai trasporti della regione Basilicata, e confermano i loro comportamenti in armonia con l'articolo 1 del c.c.n.l. 27 novembre 2000.

Infine, le parti, preso atto di ogni parte dell'Accordo nazionale 27.11.2000, si impegnano a tenere comportamenti coerenti con quanto stabilito dall'Accordo nazionale e a dare applicazione ad ogni punto dello stesso, attivando, ove necessario, le procedure di cui all'articolo 2 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 e successive modificazioni.

Potenza, 24 luglio 2003

Per l'Azienda

per la FILT - CGIL

per la FIT-CISL

per la UILTRASPORTI

DICHIARAZIONE A VERBALE

FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI sciolgono la riserva sul presente accordo entro il 29 luglio 2003 a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.

ELENCO PERSONALE DIPENDENTE DISTINTO PER RESIDENZA AZIENDALE E QUALIFICA.PROVINCIA DI POTENZASEDE DI POTENZA

Operatori di esercizio	:	n. 25 unità
Addetto all'esercizio	:	n. 01 "
Operatore qualificato d'ufficio	:	n. 04 "
Specialista amministrativo	:	n. 01 "
Capo unità	:	n. 01 "
Operatore tecnico	:	n. 01 "
Operatore qualificato	:	n. 04 "
Ausiliario	:	n. 04 "
Apprendista tappezziere	:	n. 01 "
Lavamacchine	:	n. 01 "

SEDE DI ABRIOLO

Operatore di esercizio	:	n. 01 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI BELLA

Operatore di esercizio	:	n. 01 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI CALVELLO

Operatore di esercizio	:	n. 03 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI FORENZA

Operatore di esercizio	:	n. 03 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI GENZANO DI LUCANIA

Operatore di esercizio	:	n. 03 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI MONTEMILONE

Operatore di esercizio	:	n. 01 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI MURO LUCANO

Operatore di esercizio	:	n. 11 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI PESCAPAGANO

Operatore di esercizio	:	n. 01 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI RAPONE

Operatore di esercizio	:	n. 01 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI ROMA






Operatore di esercizio	:	n. 03 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI SALERNO

Operatore di esercizio	:	n. 01 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI S.ANDREA DI CONZA

Operatore di esercizio	:	n. 02 unità
------------------------	---	-------------

SEDE DI SAN CATALDO

Operatore di esercizio : n. 03 unità

SEDE DI SAN FELE

Operatore di esercizio : n. 02 unità

SEDE DI VENOSA

Operatore di esercizio : n. 05 unità

SEDE DI VIETRI DI POTENZA

Operatore di esercizio : n. 03 unità

CONTRATTISTI

Operatore di esercizio – Sede di Potenza n. 01 unità

Operatore di esercizio – Sede di Muro Lucano n. 01 “

PROVINCIA DI MATERA

SEDE DI PISTICCI

Capo area : n. 01 unità

Ausiliario : n. 01 “

Operatori di esercizio : n. 16 “

SEDE DI BERNALDA

Operatori di esercizio : n. 02 unità

SEDE DI MARCONIA

Operatore di esercizio : n. 07 unità

SEDE DI MATERA

Operatore di esercizio : n. 01 unità

SEDE DI NOVA SIRI

Operatore di esercizio : n. 03 unità

SEDE DI POLICORO

Operatore di esercizio : n. 02 unità

SEDE DI POMARICO

Operatore di esercizio : n. 09 unità

SEDE DI TURSI

Operatore di esercizio : n. 02 unità

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'S. S.', followed by a stylized signature, then another signature, and finally a large, circular signature on the right side. There are also some smaller initials scattered around these main signatures.


NUOVE FIGURE PROFESSIONALI	Par.	E.R.I.
RESPONSABILE UNITA' AMM.VA /TECNICA COMPLESSA	250	2,18
PROFESSIONAL	230	1,95
CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA / TECNICA	230	1,95
COORDINATORE DI ESERCIZIO	210	2,15
COORDINATORE	210	2,15
CAPO UNITA' TECNICA	205	2,12
COORDINATORE DI UFFICIO	205	2,12
SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO	193	1,90
ADDETTO ALL'ESERCIZIO	193	1,90
ASSISTENTE COORDINATORE	193	1,90
CAPO OPERATORI	188	2,02
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4)	183	4,32
OPERATORE CERTIFICATORE	180	1,98
COORDINATORE DELLA MOBILITA'	178	1,96
COLLABORATORE DI UFFICIO	175	1,95
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3)	175	4,32
OPERATORE TECNICO	170	1,95
ADDETTO ALLA MOBILITA'	170	1,95
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2)	160	1,95
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2)	158	4,32
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2)	155	1,95
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA	154	1,82
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'	151	1,81
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1)	140	1,95
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1)	140	4,32
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1)	140	1,92
OPERATORE DELLA MOBILITA'	138	1,73
OPERATORE DI UFFICIO	130	1,69
OPERATORE DI MANUTENZIONE	130	1,69
COLLABORATORE DI ESERCIZIO	129	1,68
OPERATORE GENERICO	116	1,60
AUSILIARIO	110	1,97
AUSILIARIO GENERICO	100	1,51





h

[Handwritten signatures and initials]

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AD ACCORDO SINDACALE 24 LUGLIO 03
AZIENDA LISCIO sac DI POTENZA (proposto dai sindacati)

- 1) a pag.1 dell'accordo sottoscritto, aggiungere, dopo considerati i contenuti l'inciso "delle richieste sindacali avanzate il 14 ottobre 2002," dei verbali.....
- 2) In relazione all'art.2 dell'accordo, esplicitare che gli arretrati di euro 600,00 vanno corrisposti a tutto il personale dipendente;
- 3) All'art.3, secondo paragrafo, dopo "nei" sopprimere "solo" e aggiungere, dopo "turistici" "e in tutti quelli che le parti verranno escludere" non concorrerà.....
- 4) all'art.3, pag.2, ultimo periodo, inserire che la tumazione è "generale e che decorre dal 1° settembre 2003 e che bisogna evitare "picchi e flessi" nella distribuzione dei carichi di lavoro in capo allo stesso lavoratore;
- 5) all'art.6 sostituire Banca Meridiana con Mediterranea e aggiungere Banco Posta; sostituire inoltre nell'ultimo punto; primo rigo, "esame" con "accordo".
- 6) all'art.8, terzo paragrafo, quarto rigo aggiungere dopo "d'ufficio" "secondo R.D.148/1931"
- 7) Relativamente al parametro presenza, per le quattro aree in cui è stato suddiviso il personale, ai fini della corrispondenza del "premio di risultato", si stabilisce la corrispondenza di una somma pari a euro 80, 50, 40, 40 rispettivamente per operatori esercizio, amministrazione e servizi, officina e manutenzione impianti, per quei lavoratori che conseguiranno un numero di giornate di presenza fino a 255 compresa;
- 8) a pag. 8 dell'accordo, sopprimere terzo punto riferito all'Area Operativa Amministrazione e servizi, "riallocazione....."
- 9) all'art.13, pag.6 dell'accordo, ultimo rigo, aggiungere, dopo competitività aziendale, "nel quadro di un miglioramento delle condizioni di lavoro e degli ambienti in cui viene resa la prestazione" in coerenza.....
- 10) all'art.14 inserire il seguente paragrafo "Si concorda inoltre, sulla necessità che i monitoraggi e le successive verifiche dell'erogazione annuale dei Premi di Risultato, vengano effettuate tenendo a riferimento le condizioni annuali dell'esercizio con particolare riferimento all'attuale organico."
- 11) Inserire impegno azienda a nominare quanto prima il "responsabile" a cui, in caso di emergenza, bisogna rivolgersi.


Carlo Guiglieri

Direzione Business Regionale
Direzione Regionale Basilicata
il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 26/7/2022

TRNIT-AD.DBR.DRB\PI\2022\0028023



Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
c.a. Dirigente Ufficio Trasporti
Ing. Donato Arcieri

p.c. Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
Arch. Donatella Merra

p.c. Dirigente Generale
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Dott.ssa Liliana Santoro

PEC:
ass.infrastrutture.mobilita@cert.regione.basilicata.it

**Oggetto: individuazione del personale dei gestori uscenti da trasferire alle imprese
affidatarie della gara per i servizi di TPL automobilistico regionale -
Misura 21 della Delibera ART n. 154/2019.**

In relazione alla Nota Vs. Prot. 190561 del 15 novembre 2019, al riscontro fornito con Nota Ns. Prot. 62273 del 18 dicembre 2019 e all'esito della riunione svolta in teleconferenza in data 30 giugno 2021, convocata con Nota Vs. Prot. 113845 del 22 giugno 2021, si precisa che:

- i servizi automobilistici sostitutivi da orario assegnati da Codesta Regione a Trenitalia nel quadro contrattuale vigente sono stati affidati dalla Società a **BusItalia Rail Service S.r.l.** (d'ora in poi **'BIRS'**), società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi dell'art. 7 del Codice dei Contratti pubblici (*Appalti e concessioni aggiudicati a un'impresa collegata*) e non ai sensi dell'art. 105 dello stesso Codice (*Subappalto*);



- BIRS, per effettuare le prestazioni richieste, oltre a risorse e personale interno si avvale anche di **imprese terze** individuate a seguito di regolare procedura di gara, in applicazione della normativa europea e nazionale di riferimento;
- per quanto precede, BIRS - al contrario delle imprese terze da questa selezionate - **non** si qualifica come subappaltatore per lo svolgimento dei predetti servizi;

Pertanto, il personale dipendente di BIRS impiegato sui servizi sostitutivi che Codesta Regione intende includere nel perimetro della gara in oggetto - già comunicato nella Nota del 18 dicembre 2019 sopra citata - dovrà beneficiare delle tutele definite dall'art. 48, comma 7, lettera e) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i.

A tal proposito, la Società si rende disponibile a procedere all'aggiornamento e a una nuova trasmissione degli elenchi del personale da trasferire alle imprese aggiudicatarie della gara in oggetto, alla data e al periodo che saranno indicati da Codesta Regione.

Nel rimanere a disposizione, si inviano i migliori saluti.

Giuseppe Falbo

Spett.
Regione Basilicata
Direzione Generale Infrastrutture e mobilità
Pec: ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it

Prot. n. 551/2022

Modugno, 25/07/2022

Oggetto: Adempimenti propedeutici alla redazione degli atti per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano nel bacino della Regione Basilicata. Richiesta dati finalizzata alla pubblicazione degli atti di gare relativamente alla contrattazione di secondo livello

Si riscontra la richiesta prot. 100141/24BC del 18/07/2022, di pari oggetto, per significare come la scrivente applichi a tutto il personale quanto disciplinato, sia a livello normativo che economico, dal CCNL Autoferrotranvieri vigente. Relativamente alla contrattazione di secondo livello si comunica che ai lavoratori impiegati nel servizio Tpl di Matera è corrisposto un ticket restaurant del valore 8,00 euro giornalieri per la totalità dei 64 lavoratori nonché una indennità di Agente unico, per un importo giornaliero di euro 3,61 euro, per gli Operatori di Esercizio. In aggiunta a quanto sopra si comunica che per quanto concerne la vendita dei titoli di viaggio a bordo degli autobus è corrisposta al personale una indennità di bigliettazione calcolata in 0,50 centesimi di euro per ogni titolo di viaggio venduto.

In ultimo si evidenzia come sia in corso una trattativa sindacale per l'istituzione di un premio di risultato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale integrazione.

Distinti Saluti.

MICCOLIS SPA
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO
RAG. MICHELE VENTRELLA



MICCOLIS s.p.A.
Sede legale:
Via delle Mammoie, 26
70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.53.15.334
Fax 080.53.70.416
sito web: www.miccolis-spa.it
p.e.c.: miccolis.spa@pec.it
e-mail: info@miccolis-spa.it
commerciale@miccolis-spa.it

Sede secondaria: **Brindisi**
Via Piccoli, 32
72100 Brindisi
Tel. 0831.54.82.09
Fax 0831.57.49.63
e-mail: info@miccolis-spa.it

Unità locale: **Matera**
Viale della Scienza sn
75100 Matera
Tel. 0835.34.40.32
Fax 0835.33.94.40
e-mail: info@miccolis-spa.it
Deposito:
Via dell'Artigianato sn
75100 Matera

Unità locale: **Taranto**
Via per Statte, 7050
74100 Taranto
Tel. 080.53.15.334
Fax 080.53.70.416
e-mail: info@miccolis-spa.it

Deposito: **Roma**
Via della Pisana, 479
00197 Roma
Tel. 06.66.63.389
Fax 06.66.14.94.34
e-mail: romascuolabus@miccolis-spa.it
Uffici:
Via Archimede, 19
Tel. 06.80.78.514

Unità locale: **Castellana Grotte**
Via Grotte, 159
70013 Castellana Grotte (Ba)
Tel. 080.49.64.371
Fax 080.49.09.939
e-mail: biglietteria@miccolis-spa.it